

CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi 23 luglio 2005, alle ore 9:20 - presso la Sede legale dell'Ente, sita in Milano, Via Petrella, 19 - si è riunito il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI (Club Alpino Italiano), ai sensi degli artt. IV.1.1, IV.1.2 e IV.1.3 del vigente Statuto costitutivo dell'Ente e ai sensi della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

Presenti Ass. giustificata

SALSA Annibale	Presidente generale	SI	NO	AG
BIANCHI Francesco	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
BISTOLETTI Valeriano	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
MARTINI Umberto	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
CARRER Francesco	Componente	SI	NO	AG
GARUZZO Gianfranco	Componente	SI	NO	AG
TORTI Vincenzo	Componente	SI	NO	AG
BENETTI Flaminio	Consigliere	SI	NO	AG
BORSETTI Ettore	Consigliere	SI	NO	AG
BRUSADIN Luigi	Consigliere	SI	NO	AG
CALDERONE Lucio	Consigliere	SI	NO	AG
CALVI Silvio	Consigliere	SI	NO	AG
CHIAPPIN Sergio	Consigliere	SI	NO	AG
DI GENNARO Onofrio	Consigliere	SI	NO	AG
FREZZINI Luca	Consigliere	SI	NO	AG
GENISIO Cecilia	Consigliere	SI	NO	AG
GIANNINI Umberto	Consigliere	SI	NO	AG
MAVER Francesco	Consigliere	SI	NO	AG
PACATI Vittorio	Consigliere	SI	NO	AG
PROTTO Elio	Consigliere	SI	NO	AG
RICCABONI Francesco	Consigliere	SI	NO	AG
ROMUSSI Francesco	Consigliere	SI	NO	AG
SALA Enrico	Consigliere	SI	NO	AG
SCARINZI Albino	Consigliere	SI	NO	AG
VIATORI Sergio	Consigliere	SI	NO	AG
ZANELLA Ettore	Consigliere	SI	NO	AG

Assistono in qualità di Segretarie Pesenti Emanuela e Palumberi Laura

Sono presenti i Revisori:

POLLONIATO Giovanni	Presidente	SI	NO
ZANETTI Mirella	Revisore	SI	NO
MALATESTA Oreste	Revisore	SI	NO
CERRUTI Alberto	Revisore supplente	SI	NO

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 7

Atto n. 36 Oggetto: Approvazione integrazione articoli Statuto-tipo per i Raggruppamenti Regionali

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 36 Oggetto: Approvazione integrazione articoli Statuto-tipo per i Raggruppamenti Regionali

Il Comitato centrale di indirizzo e di controllo

- VISTE le modifiche statutarie deliberate dalle Assemblee straordinarie dei delegati tenutesi a Verona l'8 ottobre 2000 e il 14 gennaio 2001 e approvate con Decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001;
- VISTE le modifiche statutarie di secondo livello deliberate dall'Assemblea straordinaria dei delegati tenutasi a Verona il 30 novembre 2003, e approvate con Decreto del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio u.s.;
- RICHIAMATO l'atto di Consiglio centrale n. 2 del 12 febbraio 2005, avente per oggetto "Approvazione testo di Regolamento generale";
- RICHIAMATO l'atto di Comitato centrale di indirizzo e di controllo del 25 giugno 2005, avente per Oggetto: " Approvazione testo di Statuto-tipo per i Raggruppamenti Regionali";
- RAVVISATA la necessità di integrare il testo di Statuto-tipo per i Raggruppamenti Regionali con due nuovi articoli, il cui testo è allegato alla presente delibera (All. n. 1), che per un errore materiale non sono stati inseriti nel testo approvato durante la precedente riunione;
- VISTO il parere espresso dal Direttore generale in ordine alla presente deliberazione

a voti unanimi


DELIBERA

- a) DI APPROVARE l'integrazione dello Statuto-tipo per i Raggruppamenti Regionali che risulta quindi avere la sua stesura definitiva nel testo allegato (All. n. 2), e che verrà diffuso insieme alla nota redatta dal Componente del Comitato di Presidenza Torti sulle modalità di riconoscimento della personalità giuridica delle strutture territoriali;
- b) DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta immediatamente esecutivo;
- c) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei soci.


Letto, approvato, sottoscritto.

Milano, 23 luglio 2005

IL VICEPRESIDENTE GENERALE
(Francesco Bianchi)



IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(dott.ssa Paola Tiraboschi)





***Articoli bozza statuto-tipo per i GR
non discussi durante la riunione di Comitato centrale del 25.06.05***

Art. 5 – Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 19 – Patrimonio del GR

1. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.
2. Il GR può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club alpino italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club alpino italiano.

STATUTO - TIPO DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI

Approvato durante le riunioni di CC del 25 giugno e del 23 luglio 2005

Art. 1 – Costituzione e finalità

1. Ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club alpino italiano, i soci e le sezioni appartenenti alla regione (provincia autonoma) *denominazione ufficiale della regione o provincia autonoma* costituiscono il Raggruppamento Regionale (Provinciale) del Club alpino italiano, che assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano – Regione (Provincia autonoma) seguito dalla denominazione ufficiale della regione o provincia autonoma.

2. Il GR ha lo scopo di:

- a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
- b) rapportarsi con l'Ente Regione (Provincia autonoma) nei settori nei quali esso ha potere legislativo;
- c) rapportarsi con gli altri Enti territoriali e non (Province, Comuni, Comunità montane, ecc.) operanti su un territorio comune a più sezioni;
- d) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
- e) indirizzare l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;
- f) fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- g) *inserire altri eventuali scopi specifici di interesse regionale o provinciale,*

in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.

Al fine di poter acquisire la personalità giuridica, la costituzione avviene per atto pubblico notarile.

Art. 2 – Sede del GR

1. La sede del GR è stabilita a tutti gli effetti in *(luogo)*, attualmente in *(indirizzo)*.

in alternativa:

- a) La sede del GR è stabilita a tutti gli effetti presso la Sezione del Club alpino italiano a cui appartiene il Presidente regionale protempore *(quindi la sede è soggetta a cambiare ad ogni cambio di presidente)*;
- b) La sede del GR è stabilita a tutti gli effetti presso il Club alpino italiano- Sezione di *(denominazione ufficiale della sezione)*, attualmente in *(indirizzo)*;
- c) Il CDR fissa, secondo necessità, sedi e recapiti del GR.

ulteriore alternativa.

1. La sede legale del GR è stabilita a tutti gli effetti in *(luogo)*, attualmente in *(indirizzo)*.

2. La sede operativa è fissata:

- a) presso la Sezione del Club alpino italiano a cui appartiene il Presidente regionale protempore;
- b) presso la sede legale.

Art. 3 – Organi del GR

1. Sono organi del GR:

- a) l'assemblea regionale dei delegati;
- b) il comitato direttivo regionale;
- c) il presidente regionale;
- d) il collegio regionale dei revisori dei conti *(anche se costituito a livello interregionale)*;
- e) il collegio regionale dei probiviri *(anche se costituito a livello interregionale)*.

Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati

1. La ARD è l'organo sovrano del GR; è composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club alpino italiano, con le seguenti modalità:

- a) si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;
- b) delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno da parte del CDR, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;
- c) devono essere invitati gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

3. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.

4. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del GR, in numero non inferiore a *(fissare un numero prestabilito o una percentuale sul totale dei delegati assegnati al GR)*.

L'Assemblea straordinaria adotta e modifica l'ordinamento del GR con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR.

5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;
- b) elegge il presidente, i componenti del CDR, dei collegi regionali dei revisori dei conti e dei probiviri e del Comitato elettorale regionale, con le modalità stabilite dall'art. 13;
- c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club alpino italiano – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale, rispettivamente in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club alpino italiano;
- d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
- e) su proposta del CDR, stabilisce la quota associativa da destinarsi al GR per il suo funzionamento;
- f) approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio e preventivo del GR;
- g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
- h) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali;
- i) *inserire altre eventuali funzioni specifiche di interesse regionale o provinciale.*

6. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati – presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del GR.

7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.

8. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del GR.

9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.

I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente ordinamento del GR.

Art. 5 – Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 6 – Comitato direttivo regionale (provinciale)

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione:
Club Alpino Italiano – Comitato direttivo regionale (provinciale) – seguito dalla denominazione ufficiale della regione o provincia autonoma.
2. Il CDR è composto da(minimo tre) componenti e viene rinnovato per un terzo ogni anno rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono Componenti; al termine del terzo
Il CDR elegge tra i suoi componenti un vicepresidente (o più vicepresidenti) e un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.
3. Per rispettare la norma per la quale il CDR deve rinnovarsi per un terzo ogni anno, in caso di rinnovo totale del CDR si procede mediante sorteggio, effettuato nella prima seduta del CDR, all'individuazione dei componenti che scadono dopo il primo e il secondo anno, che, se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.
*(Per ottenere il numero di componenti da eleggere ciascun anno, il numero totale di componenti del CDR è diviso per tre, il primo e il secondo anno il quoziente è arrotondato per difetto, il terzo anno per eccesso)*¹
4. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
 - b) collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma;
 - c) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano;
 - d) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
 - e) redige l'ordinamento del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
 - f) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR e li trasmette alla direzione;
 - h) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione o provincia autonoma;
 - i) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - j) indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
 - k) propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
 - l) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
 - m) designa i componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;
 - n) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario

¹ E' facoltà del Comitato Direttivo definire le modalità per il rinnovo totale del CDR stesso

delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

5. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti. Alle sedute del CDR sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una sezione dell'area regionale e interregionale.
6. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.
7. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

Art. 7 – Presidente regionale (provinciale)

1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute della ARD;
- b) convoca e presiede le sedute del CDR;
- c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR;
- d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR;
- f) pone in atto le deliberazioni del CDR;
- g) *rende pubblico il bilancio mediante trasmissione alle Sezioni insieme con la convocazione dell'Assemblea ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso.*

2. In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito dal *(da un)* vicepresidente *(più anziano per carica)* o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club alpino italiano.

Art. 8 – Collegio regionale (provinciale) dei revisori dei conti

1. Il collegio regionale (provinciale) dei revisori dei conti del GR è composto di *(almeno tre)* componenti che al loro interno designano il Presidente del Collegio.

2. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.

(Se è costituito un collegio interregionale, ogni regione deve avere un proprio rappresentante che assiste alle sedute della propria ARD e del proprio CDR)

Art. 9 – Collegio regionale (provinciale) dei probiviri

1. Il collegio regionale (provinciale) dei probiviri del GR è composto di ... *(almeno tre)* componenti che al loro interno designano il Presidente del Collegio.

2. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

(Se è costituito un collegio interregionale, ogni regione deve avere un proprio rappresentante)

Art. 10 – Organi tecnici regionali (provinciali) consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità

gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 11 – Organi tecnici regionali (provinciali) operativi

1. Gli organi tecnici operativi, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque ad un massimo di (*undici*) componenti.
2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD. Gli OTP operano nel rispetto degli indirizzi tecnici generali dei rispettivi OTC.
3. I componenti degli organi tecnici sono eletti sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, anche sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi.
4. Gli organi tecnici operativi del GR, alla data di adozione del presente ordinamento, sono i seguenti:
 -
 -
 -

(inserire l'elenco completo di tutti gli organi tecnici operativi regionali preesistenti o costituiti alla data di adozione del presente ordinamento)

Art. 12 – Divieti e obblighi del GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.
2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club alpino italiano:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
 - b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al comitato elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;
 - d) trasmette al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;
 - e) usa lo stemma del Club alpino italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club alpino italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
 - f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 13 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno..... (*quarantacinque*) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del GR. Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.

3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

(Qualora venga stabilita una rappresentatività di almeno un componente del CDR per provincia si dovrà prevedere che comunque venga eletto il candidato di ogni provincia, della quale sia scaduto il componente del CDR, che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli della stessa provincia).

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 14 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:

a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;

b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano;

c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;

d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;

e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;

f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il settantacinquesimo anno di età;

g) *inserire altre eventuali cause di ineleggibilità di interesse regionale o provinciale.*

Art. 15 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club alpino italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;

b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;

c) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi;

d) *inserire altre eventuali cause di incompatibilità di interesse regionale o provinciale.*

Art. 16 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso.

Art. 17 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo da comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 18 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 19 – Patrimonio del GR

1. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

2. Il GR può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club alpino italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club alpino italiano.

Art. 20 – Modifiche all'ordinamento del GR

1. Le modifiche all'ordinamento del GR sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno (*due terzi*) dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

2. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle

modifiche dell'ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

N.B. - Abbreviazioni usate nel presente regolamento:

AD	Assemblea dei Delegati
ADR	Assemblea Regionale dei Delegati
CC	Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale
GR	Raggruppamento Regionale di Sezioni
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
OTC	Organi Tecnici Centrali
OTP	Organi Tecnici Periferici

Normativa per i GR con meno di dieci delegati

Regolamento generale del Club alpino italiano, Titolo VII. In particolare, articolo VII.I.3 - Assemblea regionale o provinciale dei delegati, quarto comma:

4. Allorché i delegati da convocare in ARD sono in numero complessivo inferiore a dieci l'ordinamento del GR può prevedere, esclusivamente per le elezioni di cui al comma primo, lettere b) e d) e per le funzioni di cui al comma primo, lettere e) ed f), il coinvolgimento delle assemblee sezionali dei soci, anche separate, - con modalità conformi a quanto stabilito per il funzionamento della ARD e con gli adattamenti indispensabili - o soluzioni alternative che in ogni caso tengano conto della ripartizione numerica dei soci del GR, tra le diverse sezioni dello stesso raggruppamento regionale.

Commento: Allorché i delegati da convocare in ARD sono in numero complessivo inferiore a dieci, le sedute delle ARD hanno alta probabilità di non risultare idonee ad eleggere gli organi del proprio GR, in particolare quelli collegiali composti da più componenti, inclusi eventuali organi tecnici regionali operativi, lettere b) e d), e ad approvare l'ammontare del contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al proprio GR, nonché l'operato del CDR e i bilanci di esercizio del GR, lettere e) ed f).

La norma dell'ordinamento del Club alpino italiano sopra riportata nei riferimenti preliminari, suggerisce due vie alternative. La prima, propone di procedere alle elezioni e alle approvazioni in questione nel corso delle assemblee sezionali delle poche sezioni presenti sul territorio della regione interessata, convocate anche separatamente. La seconda, propone di modificare il quorum necessario a determinare il numero dei rappresentanti elettivi dei soci delle singole sezioni nelle ARD, ad esempio un delegato elettivo ogni scaglione di ... (dieci, venti, cinquanta, ...) soci, per gli adempimenti sopra elencati. Entrambe le alternative sono consentite esclusivamente per le elezioni di cui all'articolo in riferimento e per gli adempimenti specificati. Non sono consentite in alcun altro caso.

La prima soluzione sembra applicabile nelle regioni con numero veramente ridotto di piccole sezioni, in ciascuna delle quali i soci sono in numero inferiore a duecentocinquanta e il presidente ne è l'unico rappresentante (delegato di diritto) nelle ARD.

La seconda soluzione sembra applicabile nelle regioni con numero ridotto di sezioni di medie dimensioni, che complessivamente non riescono a radunare almeno dieci delegati di diritto ed elettivi.

L'ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano non impone soluzioni rigide, lasciando libertà di proposta e di soluzione. È imposto un solo vincolo, cioè che qualunque sia la soluzione adottata localmente, in ogni caso si tratti di soluzione rispettosa della distribuzione numerica dei soci tra le diverse sezioni. Quindi devono essere previsti criteri di rigorosa proporzionalità rispetto al numero totale di soci della regione.

Riferimenti normativi:

Statuto del Club alpino italiano, Titolo VII. In particolare: articolo VII.1 (ex 16/1991, parte) - Costituzione, finalità e ordinamento:

- 1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (GR).*
- 2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le regioni e province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.*
- 3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L'ordinamento prevede quali organi di ciascun GR almeno i seguenti:*
 - a) l'assemblea regionale dei delegati (ARD);*
 - b) il comitato direttivo regionale (CDR);*
 - c) il presidente regionale (PR);*
 - d) il collegio regionale dei revisori dei conti;*
 - e) il collegio regionale dei probiviri.*

Nei casi in cui, per basso numero di sezioni o di soci o per altri motivi, non sono formati tutti gli organi di un GR, quelli mancanti - esclusi gli organi di cui alle lettere a), b) e c), ma inclusi gli organi tecnici di cui al successivo comma 8 - possono essere sostituiti da organi interregionali per accordo diretto dei GR interessati finitimi o, in difetto di accordo, con delibera del CDC - l'uno e l'altra soggetti ad approvazione da parte del CC.

Omissis.

Statuto del Club alpino italiano, Titolo VII, articolo VII.3 (ex 16/1991, parte) - Rinvio al regolamento generale, primo comma.

Statuto del Club alpino italiano, Titolo VIII, articolo VIII.1 (ex 28/1991) - Cariche sociali:

- 1. Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.*
- 2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.*

Omissis.

3. Sull'eventuale rinnovo degli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche per una parte ogni anno dispongono i relativi ordinamenti.

4. Il regolamento generale - salvi i criteri specifici di eleggibilità e di ineleggibilità dei soci alle cariche sociali - individua le situazioni di incompatibilità, con riferimento ai componenti degli organi di giudizio e di controllo e ai componenti degli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche che esercitano specifici poteri di controllo nei confronti di organi di livello inferiore; nonché le cause di decadenza. Le cause di ineleggibilità sopravvenute dopo l'elezione comportano la decadenza automatica dalla carica ricoperta.


Regolamento generale del Club alpino italiano, Titolo VII, tutto l'articolato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi **dal 4.08.2005 al 19.08.2005**
2. viene trasmesso al Collegio dei revisori dei conti con nota n. _____ in data _____.

Il Responsabile dell'Area Amministrazione-Personale
(Andreina Maggiore)



Milano, 4 agosto 2005



CLUB ALPINO ITALIANO

001318

Via E. Petrella, 19 - 20124 MILANO
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201

Milano, 4 agosto 2005

Ai Presidenti delle
Delegazioni regionali CAI

Ai Presidenti dei Comitati di
Coordinamento dei Convegni

Loro Sedi

Oggetto: **Statuto-tipo dei Raggruppamenti regionali**

Si trasmette in allegato lo Statuto-tipo dei Raggruppamenti regionali adottato dal Cc nelle riunioni del 25 giugno e del 23 luglio 2005.

Il Regolamento generale del CAI prevede che l'ordinamento dei Raggruppamenti regionali sia predisposto attenendosi alle direttive generali adottate dal Cc (Art. VIII.III.1 comma 1), e che lo stesso venga trasmesso al Direttore e al Cdc entro 30 giorni dall'adozione da parte della ARD (Art. VII.I.15 comma 2 lettera d)).

Con la presente si provvede inoltre all'invio di alcune note prodotte dall'avv. Vincenzo Torti, che evidenziano gli aspetti legali connessi all'inquadramento giuridico del CAI Sede centrale e strutture territoriali.

Cordiali saluti.

CLUB ALPINO ITALIANO
Il Direttore Generale
(conf. ssa Paola Palla)

Allegati: Statuto-tipo dei Raggruppamenti regionali
Brevi note in tema di inquadramento giuridico del CAI Sede centrale, dei Raggruppamenti regionali e delle Sezioni, nell'ottica di soggettività, personalità giuridica e responsabilità patrimoniale.

PP/ep

Brevi note in tema di inquadramento giuridico del CAI Sede centrale, dei Raggruppamenti regionali e delle Sezioni, nell'ottica di soggettività, personalità giuridica e responsabilità patrimoniale. A cura di Vincenzo Torti.

L'entrata in vigore delle nuove norme statutarie e regolamentari con le conseguenti ricadute sulle normative dei raggruppamenti regionali e sezionali; le problematiche con cui si confrontano gli attuali dirigenti di un Convegno, causa l'inadempienza ad obbligazioni assunte dai precedenti responsabili; la reiterata chiamata in giudizio, da parte di soggetti che si assumono danneggiati in occasione di attività promosse e gestite da singole sezioni, del CAI Centrale che, rispetto ad esse, è soggetto terzo; costituiscono ragioni più che valide per un approfondimento in ordine alla natura giuridica del CAI, dei raggruppamenti regionali e delle sezioni e, di rimando, alle tematiche circa la personalità giuridica, o meno, di sezioni e raggruppamenti e alla conseguente autonomia patrimoniale in contrapposizione alla responsabilità solidale e illimitata degli amministratori o di quanti abbiano agito, qualora tale personalità non sussista.

Procediamo con ordine:

A) Sulla natura giuridica del CAI e delle sue Strutture periferiche.

Vanno considerate le seguenti disposizioni:

- l'art. I.4.4. dello Statuto precisa che il Club Alpino Italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla L. 91/63, c.d. legge istitutiva, mentre le Strutture Periferiche sono soggetti di diritto privato;
- il medesimo articolo, al primo comma, afferma che "il CAI è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni ... coordinate in Raggruppamenti regionali";
- l'art. VII.I.1 del Regolamento generale recita: "le sezioni fanno parte del Raggruppamento regionale o provinciale competente per territorio".

Queste disposizioni consentono di trarre alcune considerazioni sulla natura giuridica del Sodalizio.

- a) ci troviamo di fronte ad una serie di associazioni cosiddette **dipendenti** poiché presentano la caratteristica di essere, ad un tempo, autonome e facenti parte dell'organizzazione di un diverso ente: le sezioni fanno parte dei raggruppamenti che, a loro volta, fanno parte dell'ente pubblico CAI; è un caso tipico che la miglior dottrina individua "nelle sezioni territoriali di un'associazione di massa, statutariamente concepite come altrettante associazioni giuridicamente autonome rispetto all'associazione maggiore" (Galgano - Diritto civile e commerciale 2004 - I, 277).
- b) La natura "dipendente" del CAI, descritta sub a) si connota, per quanto attiene le sezioni e i raggruppamenti, come "**complessa**", in quanto formata da associazioni - i raggruppamenti - a loro volta formati da associazioni - le sezioni - formate, queste ultime, dalle persone fisiche dei soci; ma assume anche aspetti propri delle associazioni "**parallele**" - se si guarda alla posizione dei soci - in quanto i componenti delle associazioni di base sono, al tempo stesso, componenti delle associazioni di grado maggiore e il rapporto associativo che li unisce a livello sezionale coesiste con quello che li vincola nelle associazioni di grado maggiore (raggruppamenti e sede centrale) e con quello che associa tutti gli iscritti alle associazioni sottostanti nell'associazione di massimo livello (sede centrale).

Premessa quindi la connotazione di “**dipendenza**” (nel senso descritto) che caratterizza il CAI e le sue strutture cosiddette periferiche, si tratta ora di verificare se sia corretto il principio statutariamente enunciato in ordine alle **distinte soggettività del CAI centrale, ente pubblico, e delle sezioni e dei raggruppamenti di sezioni, soggetti di diritto privato.**

Ciò in quanto i vincoli di dipendenza presenti in alcune associazioni di massa sono tali da declassare le associazioni di rango inferiore a semplici organi di decentramento interno dell'ente da cui dipendono, dotati di semplice autonomia amministrativa e contabile.

Il più rilevante **indice di autonomia** in capo alle sezioni e ai raggruppamenti è dato dall'essere dotati di assemblea veramente autonoma, non solo formalmente separata, la cui convocazione e determinazione delle materie all'ordine del giorno non spettano al raggruppamento maggiore; un'assemblea cui compete il diritto di nominare i propri organi direttivi.

Né la mancanza di un patrimonio sufficiente – avuto riguardo agli scopi statuari – può costituire ostacolo alla autonomia di cui trattasi, poiché si tratta quasi esclusivamente di associazioni non riconosciute nelle quali alla mancanza del requisito dei “mezzi patrimoniali per provvedervi”, richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica, sopperisce la responsabilità solidale e illimitata imposta dall'art. 38 c.c. agli amministratori dell'associazione. (Galvano, ibidem).

L'aver chiarito che, al di là della struttura associativa dipendente, sede centrale, sezioni e raggruppamenti **sono soggetti giuridicamente autonomi**, consente di dare argomentata risposta a diversi interrogativi e affermare che:

- 1) delle obbligazioni assunte dalle sezioni rispondono esclusivamente queste, con il loro patrimonio, se lo posseggono, oltre che gli amministratori o coloro che hanno agito in nome e per conto della sezione, senza possibilità di coinvolgimento delle strutture superiori, soggettivamente estranee (mentre in una struttura decentrata, in cui la sezione fosse solo organo interno, ne risponderebbe l'ente sovrano);
- 2) analogamente: il raggruppamento risponderà solo delle proprie obbligazioni e altrettanto accadrà per la Sede centrale che per nessun motivo dovrà giuridicamente rispondere di obblighi sezionali o di raggruppamenti;
- 3) i rapporti di lavoro eventualmente costituiti da una sezione o dall'ente superiore faranno capo esclusivamente all'una o all'altro senza possibilità, per il dipendente, di riferirsi, ove le sue spettanze fossero andate eluse, al soggetto di rango superiore.

Da qui l'opportunità che da parte di ciascuno dei soggetti in questione, in qualsiasi tipo di rapporto avviato con terzi, si fornisca **preventiva ed inequivoca indicazione sulla propria denominazione** (sezione di; gruppo regionale.....), **sull'identità e qualifica di chi agisce** (sig. Quale presidente pro tempore), **chiarendo la propria natura giuridica di associazione non riconosciuta (ANR) o di associazione riconosciuta, ove si fosse ottenuta la personalità giuridica** di cui parleremo a breve e, con essa, **l'autonomia patrimoniale perfetta.**

B) La personalità giuridica e la responsabilità patrimoniale

Nell'esaminare la struttura in cui si articola, statutariamente e per regolamento generale, il CAI, abbiamo individuato la presenza di più soggetti, partecipi a vario livello di tale struttura, **ma tutti autonomi** da un punto di vista giuridico.

Ma mentre il Club Alpino Italiano – Sede centrale è, senza ombra di dubbio, un ente pubblico, dotato della conseguente personalità giuridica che gli è attribuita dalla legge istitutiva, lo stesso non può dirsi per le sezioni ed i raggruppamenti che:

- **sono soggetti di diritto privato;**
- **sono associazioni non riconosciute** come persone giuridiche e, come tali, regolate dagli artt. 36 e seguenti c.c.;

- hanno come parti contraenti del relativo contratto associativo: a) quanto alle sezioni, i rispettivi soci; b) quanto ai raggruppamenti: le sezioni e i relativi soci;
- non hanno necessariamente un patrimonio, ma **solo un fondo comune**;
- per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune, ma **delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione** (art. 38).

Ora, anche se recenti modifiche normative hanno gradualmente assimilato le facoltà delle associazioni non riconosciute a quelle riconosciute come persone giuridiche (artt. 14 e seguenti c.c.), come ad esempio quella di acquistare beni immobili (art. 2659 n. 1 c.c.), la differenza di maggior rilievo riguarda **la responsabilità patrimoniale che, per le persone giuridiche, è limitata al patrimonio dell'associazione: si tratta della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta.**

E' innegabile che, specie per quanto attiene i raggruppamenti regionali e provinciali, chiamati a rapportarsi con sempre maggior frequenza con le competenze esclusive che il Legislatore costituzionale ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome, quella della acquisizione della personalità giuridica, più che una opportunità stia diventando una necessità, sia per una maggior credibilità d'immagine, sia, soprattutto, per assicurare agli amministratori volontari lo schermo protettivo dell'autonomia patrimoniale.

Per ottenere tale riconoscimento è necessaria l'iscrizione del registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361.

Se l'ente, ma sussistono seri dubbi che ciò valga in ambito CAI, anche per le sezioni, chiamate comunque ad agire in organi nazionali, quale l'Assemblea dei delegati, è destinato ad operare esclusivamente in materie regionali e per finalità che si esauriscono in una sola regione e vi è la possibilità di iscrizione in un registro tenuto presso le regioni.

Il controllo amministrativo ha per oggetto la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione dell'ente, la possibilità e liceità dello scopo e l'adeguatezza del patrimonio al conseguimento dello scopo.

Ciò premesso deve considerarsi che i gruppi regionali di cui alle recenti modifiche statutarie e di regolamento generale altro non sono se non le precedenti delegazioni regionali che, sia pure con nuova denominazione e adeguando i propri statuti alle modifiche, **mantengono la precedente soggettività**, senza soluzione di continuità tra passato e futuro. Il che significa che **delle obbligazioni precedentemente assunte da una delegazione risponderà il medesimo gruppo regionale**, esattamente come nel caso di una società che decida di cambiare la propria denominazione.

Nel nostro caso si tratterà anche di apportare le modifiche indotte dalle nuove disposizioni **ma non cambierà il soggetto giuridico**. Vediamo ora come operare in concreto per accedere alla personalità giuridica:

occorrerà **convocare un'Assemblea dei soci avente ad oggetto la delibera di acquisire tale personalità** e l'Assemblea si terrà **alla presenza di un notaio che attribuirà rilevanza pubblica alla delibera conseguentemente adottata**, esattamente come accade nel caso di una società di persone che intenda trasformarsi in una società di capitali.

Da qui inizia l'iter già descritto per la domanda di iscrizione al registro delle persone giuridiche e all'esito della positiva valutazione della documentazione prodotta il gruppo regionale, o anche la sezione, acquisiranno **quella autonomia patrimoniale perfetta che determina la liberazione degli amministratori dalle responsabilità personali (patrimonio proprio)** per le obbligazioni assunte in nome e per conto del gruppo regionale o della sezione costituiti in persona giuridica.